

**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco
Autorizzazione ad assolvere l'imposta di
bollo in modo virtuale dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Prov.le di Lecco - Ufficio
Territoriale di Lecco n. 4665 del 15/02/2016 -
art. 3/2016. Il pagamento è avvenuto in modo
virtuale (2° comma art. 15 D.P.R. n. 642/1972)**

Rep.Gen. n.

CONVENZIONE PER ESAMI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Richiamata la deliberazione n. del con cui è stata autorizzata la sottoscrizione della presente convenzione;

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (di seguito denominata ASST), con sede legale in Lecco, Via dell'Eremo n. 9/11, C.F. e P.IVA 03622120131, nella persona del Direttore Generale Dr. Paolo Favini

E

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (di seguito denominata ASP), con sede legale in Milano, Via Marostica n. 8, C.F. e P.IVA 04137830966 , nella persona del Direttore Generale Dr. Giuseppe Calicchio

PREMESSO

- che l' ASP ha necessità di poter usufruire della professionalità dell'ASST per l'esecuzione di esami di diagnostica per immagini;
- che l'ASST è disponibile a fornire all' ASP le prestazioni richieste;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Presupposti normativi

La presente convenzione è stipulata in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL area sanità del 19 dicembre 2019.

ARTICOLO 2

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'esecuzione di esami di diagnostica per immagini richiesti dall'ASP a favore dei pazienti e/o dei dipendenti dell'Istituto Frisia di Merate, come segue:

- presso il P.O. di Lecco: radiologia scheletrica, mammografie, ecografie, TAC e risonanze magnetiche con e senza mezzo di contrasto;
- presso il P.O. di Merate: RX scheletro-torace-addome, mammografie, ecografie, TAC e risonanze magnetiche con e senza mezzo di contrasto.

Tali prestazioni saranno effettuate presso l'ASST da parte del personale delle UU.OO.CC. Radiologia Lecco e Merate nel rispetto della normativa dettata nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro.

ARTICOLO 3

Modalità di espletamento

Gli esami di diagnostica per immagini saranno eseguiti previo invio da parte dell'ASP di un fax alle UU.OO.CC. Radiologia Lecco e Merate e secondo modalità da concordarsi con i Direttori delle predette Strutture.

E' escluso che dalla stipula della presente convenzione derivi il compimento di attività esulanti l'oggetto della convenzione stessa, se non previo accordo scritto tra l' ASP e l'ASST.

ARTICOLO 4

Corrispettivo e modalità di pagamento

Per l'effettuazione di esami di diagnostica per immagini l' ASP corrisponderà all'ASST i compensi previsti dal tariffario regionale vigente al momento della prestazione, ai quali verrà applicato uno sconto del 20%.

L' U.O.C. Programmazione, Bilanci e Contabilità dell'ASST provvederà ad emettere la relativa fattura trimestralmente e ad inviarla all'ASP.

I compensi dovranno essere versati direttamente all'ASST, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

ARTICOLO 5

Decorrenza e durata

La durata della presente convenzione decorre dall' 01/01/2020 sino al 31/12/2021.

Ogni variazione della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le parti e notificata a mezzo PEC.

E' fatta inoltre salva la possibilità di recesso dalla presente convenzione, senza che ciò comporti oneri ulteriori, mediante preavviso di 30 giorni, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC.

Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

ARTICOLO 6

Imposte

La presente convenzione:

- è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 19 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR26/04/1986 n. 131;

- è soggetta ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 all'imposta di bollo con onere a carico dell' ASP. Tale imposta verrà anticipata dall'ASST e successivamente addebitata all' ASP tramite fattura.

ARTICOLO 7

Inadempimento

Le Parti convengono, ai sensi dell'art. 1456 c.c., che la convenzione sarà oggetto di risoluzione qualora l'obbligazione del pagamento non venga adempiuta nel termine indicato all'art. 4.

ARTICOLO 8

Protezione dati personali

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del

GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte di ASST comporta il trattamento da parte di quest'ultima di dati personali di terzi di cui l'ASP è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

ARTICOLO 9

Foro Competente

In caso di controversia le parti eleggono la competenza del Foro di Lecco.

Il testo verrà sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto

Lecco,

Per l'ASST

Per l' ASP

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Paolo Favini)

(Dr. Giuseppe Calicchio)

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'art. 7 "Inadempimento" e l'art. 9 "Foro Competente".

Per l'ASST

Per l' ASP

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Paolo Favini)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Giuseppe Calicchio)